



Città di Piove di Sacco

PROVINCIA DI PADOVA

ORDINANZA N. 162 DEL 06/09/2024

Settore proponente: Settore VII - Polizia Locale

OGGETTO: VIA SAN ROCCO - CHIUSURA DEL MARCIAPIEDE CON LA CREAZIONE DI UN PERCORSO PEDONALE, TRA IL CIV. 7 E IL CIV. 13, E IL DIVIETO DI SOSTA 0-24 CON RIMOZIONE FRONTE IL CIV. 8 SU UN STALLO DI SOSTA, DAL 15/09/2024 AL 31/10/2024 IN MODO PERMANENTE.

Il Responsabile

VISTO il Decreto del Sindaco n. 51 del 29/12/2023 con il quale è stato nominato Responsabile del Settore VII° – Polizia Locale, il Vice Commissario Meneghin Gianni, dal 01/01/2024 al 31/12/2026, nonché confermata la vigenza del provvedimento di sostituzione alla firma dell'atto da altro Fuzionario in caso di impedimento;

PRESO ATTO:

- delle ordinanze permanenti e temporanee in vigore, emesse da questa Amministrazione in materia di circolazione stradale;
- che, il firmatario del presente atto ai sensi degli artt. 21, 26 e 27 del D.Lgs. 285/92 – Nuovo Codice della Strada – con apposita Concessione/Autorizzazione n.1009 del 06 Settembre 2024, ha rilasciato alla Sig. **C. L.**, parte di suolo pubblico in Via San Rocco tra il civ. 7 e il civ. 13 con un ponteggio e fronte il civ. 8 con un'area per la logistica di cantiere, per alcuni lavori edilizi;
- che, l'occupazione, comporterà la chiusura del marciapiede e l'utilizzo di un stallo di sosta;
- della necessità di assicurare un percorso alternativo ai pedoni e agli utenti con disabilità a ridosso del cantiere.

VISTI:

- gli artt. 5, 6, 7, 21, 26 e 27 del Nuovo Codice della Strada approvato con D.Lgs 30/04/1992, n. 285 concernenti la regolamentazione della circolazione nei centri abitati e l'occupazione del suolo pubblico con opere depositi e cantieri stradali, limitatamente alle competenze dell'Ente proprietario della strada;
- gli artt. 30 – 43 del DPR 495/92 – regolamento di esecuzione e di attuazione del codice della strada.

VISTO il D.M. 10/07/2002 - Disciplinare Tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo;

DATO ATTO:

- che sulla proposta della presente determinazione il responsabile del servizio interessato, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità e alla correttezza dell'azione amministrativa come previsto dall'art. 147 bis del d.lgs n. 267/2000;
- che il contenuto della presente ordinanza corrisponde alle competenze che l'ordinamento assegna agli organi di gestione, ai sensi dell'art. 107 D.Lgs 267/2000.

ORDINA

1. **Dal 15/09/2024 al 30/10/2024 per l'intera giornata** e per il tempo strettamente necessario a dar compiuto il lavoro, la modifica della viabilità nel tratto di strada interessata dai lavori in oggetto, viene temporaneamente regolamentata nel modo che segue, ovvero come indicato dall'apposita segnaletica in loco:
 - Via San Rocco tra il civ. 7 e il civ. 13: la chiusura del tratto di marciapiede interessato all'intervento;
 - Via San Rocco fronte il civ. 8 su un stallo di sosta: divieto di sosta 0-24 con rimozione eccetto i mezzi autorizzati;
 - la realizzazione a cura della ditta esecutrice dei lavori, di un percorso pedonale, atto a garantire il transito dei pedoni e alle persone con disabilità in condizione di sicurezza.

2. E' fatto obbligo a tutti gli utenti della strada di rispettare quanto stabilito al punto 1.

DISPONE

- La presente ordinanza è resa pubblica mediante la posa in opera e la manutenzione, a cura della ditta esecutrice dei lavori, della prescritta segnaletica stradale verticale ed orizzontale temporanea più confacente agli schemi di cui al D.M. 10/07/2002. A tal fine i segnali permanenti in contrasto con la segnaletica temporanea devono essere oscurati, cancellati o rimossi. Al termine di lavori, tutta la segnaletica temporanea di cantiere (orizzontale, verticale, luminosa) dev'essere rimossa e riposizionata/realizzata quella permanente.
- La presente ordinanza è altresì resa pubblica mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune di Piove di Sacco.
- Gli ufficiali e gli agenti del Comando Polizia Locale di Piove di Sacco e degli altri Organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del vigente Codice della Strada, sono incaricati a far rispettare tutte le prescrizioni del presente provvedimento.
- A carico dei trasgressori alle suddette prescrizioni, saranno applicate le sanzioni previste dal predetto codice della strada.
- Si avvisa l'utenza che è data facoltà agli agenti di polizia stradale presenti in loco nell'espletamento del servizio viabilistico di adottare tutti i provvedimenti ulteriori che si riterranno necessari a tutela della sicurezza della circolazione, anche in deroga alle prescrizioni del presente atto.
- La decorrenza di validità del presente atto decorre dalla conclusione dell'operazione di posizionamento/realizzazione della segnaletica fino alla sua completa rimozione, nei giorni e negli orari indicati al punto 1.

Il presente provvedimento viene trasmesso:

Domicilio elettronico: francesco.lotto@geopec.it

UTC LL.PP. - sede

Albo Pretorio on-line del Comune

Abaco – sede

Pronto Soccorso dell'Ospedale Civile di Piove di Sacco

Guardia di Finanza di Piove di Sacco

Vigili del Fuoco di Piove di Sacco

Comando Compagnia Carabinieri di Piove di Sacco

Sottosezione di Polizia Stradale di Piove di Sacco

Sesa

INFORMA

- Ai sensi della legge n. 1034/1971, avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR del VENETO entro 60 giorni dalla sua piena conoscenza o dalla sua pubblicazione, per incompetenza, eccesso di potere o per violazione di legge.
- In alternativa, per il combinato disposto degli artt. 8 e 9 del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199, entro 120 gg. dall'affissione dell'atto all'Albo Pretorio della città di Piove di Sacco è consentito il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Il Responsabile del Procedimento: Alessandro Riello

**Il Responsabile
Gianni Meneghin**

*Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D.Lgs 7/3/2005 n. 82 e s.m.i.)*